



News Luglio 2012

## **ECM Ordini e Sanzioni: scenari possibili**

Dal 13 Agosto gli Ordini dovranno indicare le sanzioni previste per gli inadempienti. Quali sono gli scenari possibili?

Previsto per la prima volta nel 1992 dalla prima riforma sanitaria, confermata nel 1999 dalla nuova riforma Bindi, l' **obbligo della formazione continua** per tutti gli operatori della sanità diventa operativo solo nel 2002 con il primo programma nazionale Ecm. A quasi dieci anni di distanza il bilancio non sembra molto positivo. Su un milione di destinatari dell'Ecm, che avrebbero dovuto conseguire almeno 35 crediti formativi l'anno 2011 solo in 600 mila hanno soddisfatto il loro debito formativo. Gli altri 400 mila o non si sono aggiornati o hanno conseguito molti meno crediti del dovuto.

Esiste già una scala progressiva di adempimenti previsti per ogni iscritto ad un ordine professionale. In caso di **illecito professionale** (così la legge identifica il mancato adempimento all'aggiornamento annuale) potrebbero essere previste le seguenti sanzioni.

- ▶ Avvertimento
- ▶ Censura
- ▶ Sospensione
- ▶ Radiazione

**Il sistema ECM prevede per ogni professionista della Salute** l'obbligo di acquisire, per il triennio 2011-2013, un totale di 150 crediti ECM, con un minimo di 25 ed un massimo di 75 crediti per anno.

I crediti ottenibili attraverso la:

- **formazione residenziale**, nelle tipologie di convegni, congressi, simposi, conferenze;
- **formazione sul campo**, nelle tipologie di gruppi di miglioramento o di studio, commissioni e comitati, attività di ricerca;
- attività di **docenza e tutoring**; non possono superare complessivamente il **60% delle attività formative**, cioè 90 crediti nel triennio.

I crediti acquisibili attraverso la partecipazione a eventi sponsorizzati non devono eccedere un terzo del totale (50 crediti).

Nessuna limitazione è invece prevista per l'accesso ai corsi in **modalità FAD** (ad eccezione degli **infermieri**, per i quali il limite è fissato alla soglia massima del 60%).